MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL0 IV 9 1 0352391 30/07/2010

Roma,

PDC.: T.Col. Erasmo IANNACCONE
tel.: 5.0581 (06517050581)
e-mail: r4d13s1@persomil.difesa.it

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, concernente l'adeguamento annuale delle misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, nonché degli ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale", per l'anno 2010.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Si rende noto che sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 173 in data 27 luglio 2010 è stato pubblicato il D.P.C.M. 30 aprile 2010 recante "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2010" che prevede, per i destinatari dello stesso, l'aumento, in misura percentuale pari al 3,09 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1° gennaio 2009.
   Per quanto di interesse in questa sede, si procede all'analisi degli effetti incidenti sul trattamento economico del personale militare, direttamente o indirettamente, interessato all'applicazione del citato decreto.
2. Al riguardo, nei confronti dei generali e colonnelli, e gradi corrispondenti, il provvedimento comporta, con efficacia dal 1° gennaio 2010, l'incremento nella predetta misura del 3,09 per cento, delle sottoindicate voci retributive:
   - stipendio;
   - indennità integrativa speciale;
   - assegno pensionabile *ex lege* n. 427/1996;
   - speciale indennità pensionabile *ex lege* n. 472/1987, in ossequio al D.P.C.M. 3 febbraio 2004;
   - speciale indennità pensionabile *ex d.lgs.* n. 490/1997, in ossequio al D.P.C.M. 28 febbraio 2005;
   - indennità di posizione *ex lege* n. 334/1997;
   - indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
   - indennità pensionabile (compresa quella spettante al personale delle Capitanerie di porto e a quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, *ex lege* n. 468/1987);
   - indennità operativa.

./.

Il prefato atto governativo trova applicazione, altresì, in favore del personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché dell'articolo 5, commi 3 e 3-*bis* della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. Per detto personale l'incremento in esame opera sulle seguenti voci retributive:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile *ex lege* n. 427/1996;
- indennità pensionabile (per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari dell'articolo 43, commi 22 e 23 della richiamata legge n. 121/1981, nonché, per il personale delle Capitanerie di porto e di quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, *ex lege* n. 468/1987, limitatamente agli aventi titolo, vista la legge n. 295/2002 e secondo quanto precisato nella relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11ª-12ª/021698 in data 14 febbraio 2003);
- indennità operativa (unicamente al personale destinatario, vista la legge n. 295/2002 e la relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11ª-12ª/021698 in data 14 febbraio 2003).

L'aumento del 3,09% determina, inoltre, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2010, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario(*).

3. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché, in particolare, ne siano edotti gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla prossima mensilità di agosto 2010, ivi disponendo, altresì, il pagamento delle somme arretrate (potenzialmente spettanti dal 1° gennaio 2010), salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.
La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

NOTA (*):
La misura oraria del compenso per lavoro straordinario, nei confronti dei soggetti destinatari dell'incremento del 3,09%, va determinata, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 6 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, applicando le prescritte maggiorazioni su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo (nel quale accede l'incremento del 3,09%); indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente e, perciò stesso, non comprensiva del ripetuto incremento del 3,09%; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.